



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

A Direzioni Generali Territoriali

Uffici Motorizzazione Civile

Regione Siciliana

Assessorato turismo comunicazione e trasporti

Servizio comunicazioni e trasporti

Dipartimento trasporti e comunicazioni

dipartimento.infrastrutture@regione.sicilia.it

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Mobilità trasporti e telecomunicazioni

Motorizzazione civile

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Provincia autonoma di Bolzano

Dipartimento Infrastrutture e mobilità

Ufficio Motorizzazione

kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

fuehrerscheine.patenti@pec.prov.bz.it

Provincia autonoma di Trento

Motorizzazione civile

motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Regione Valle d'Aosta - Ufficio Motorizzazione

trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: a Gabinetto del Ministro

Ufficio Affari Internazionali

ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

RPD – MIT

rp@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri

e della Cooperazione Internazionale

DGUE – Unità Adriatico e Balcani

dgue.segreteria@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA

polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia

Scientifica - ROMA

dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it

div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Unione Provincie d'Italia
ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I. - ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P. – SEDE
urp@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it

CONFARCA
confarca@confarca.it

UNASCA
unasca@unasca.it

Allegati vari:

- Accordo Italia-Kosovo;
- "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti";
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia;
- informativa sul trattamento dei dati personali con allegata autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Oggetto: **Kosovo.** *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024.*



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

1 - Entrata in vigore dell'Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con Messaggio della Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale – Unità per l'Adriatico e i Balcani, prot. MAECI 3151|10/12/2024|0191174-P del 10/12/2024, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione* – firmato a Roma in data 10 luglio 2024 - **entrerà in vigore il 29 gennaio 2025.**

L'Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il 29 gennaio 2030.

Pertanto, dalla predetta data, potranno essere accettate richieste di conversione di patenti di guida kosovare, nel rispetto delle disposizioni del suddetto Accordo.

Si allegano alla presente il testo del citato Accordo e *“la Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti”*.

2 - Allegati tecnici all'Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

L'Accordo in oggetto prevede, oltre alla *“Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti”*, gli allegati tecnici individuati al paragrafo 3 dell'articolo 6, indispensabili per realizzare le conversioni che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

Gli allegati tecnici saranno trasmessi agli UMC e DGT, (nonché alle forze dell'ordine in indirizzo) con successiva comunicazione recante istruzioni operative.

Con l'occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli UMC, nonché dalle forze dell'ordine.

Per completezza, di seguito, si indicano gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che individuano l'equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti;
- l'elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Kosovo, da ritenere validi ai fini della conversione.

A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 dell'Accordo)

Da detto elenco si rileva che in Italia potranno essere ritenute valide -ai fini della conversione- le patenti redatte sulla base di due modelli kosovari individuati nell'elenco in questione.

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.

Nel precisare che gli UMC -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell'Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida kosovare.



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Applicazione dell'articolo 1

Il titolare di patente di guida kosovara può:

- chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica nel Paese che procede alla conversione;
- chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;
- non sono riconosciute, ai fini della conversione, le patenti di guida provvisorie.

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida kosovara:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione;
- deve presentare agli UMC, come da prassi, un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per il rilascio delle categorie richieste.

Applicazione dell'articolo 5

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida kosovare:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia;
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia.

Applicazione dell'articolo 7

Si richiama l'attenzione sulla disposizione per cui l'originale della patente di guida kosovara può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna di quella italiana emessa per conversione e non prima.

L'Ufficio che opera la conversione deve restituire la patente di guida kosovara al Ministero degli Affari Interni, Agenzia Stato Civile, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico – consolari kosovare presenti in Italia.

Applicazione dell'articolo 8

Qualora sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità o i dati riportati in una patente kosovara, gli UMC possono chiedere informazioni alle competenti rappresentanze diplomatico-consolari kosovare presenti in Italia

Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanza diplomatica del Kosovo e le loro competenze territoriali, a cui codesti UMC potranno fare riferimento per l'applicazione di tutte le procedure previste nell'Accordo, verranno indicati nella successiva comunicazione recante istruzioni operative.

4 - Informativa sul trattamento dati personali

Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica del Kosovo non è destinataria di una *decisione di adeguatezza* da parte della Commissione UE, l'Accordo è stato integrato con l'allegato recante la *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, individuato all'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Per l'applicazione del suddetto articolo 11 – acquisito il parere del Responsabile per la Protezione dei Dati Personali di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

- *l'informativa sul trattamento dei dati personali*, per l'applicazione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024, (di seguito ***informativa***),
- *l'autorizzazione al trattamento dei dati personali*, comprensiva della presa visione dell'***informativa*** suddetta, (di seguito ***autorizzazione***).

La predetta ***autorizzazione***, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell'UMC che procede alla conversione, come previsto dall'articolo 11 paragrafo 2 dell'Accordo in oggetto.

L'***informativa*** e l'***autorizzazione*** sono pubblicate sul sito istituzionale unitamente alla presente circolare.

Con la presente, come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Codesti UMC e DGT provvederanno al conseguente adeguamento dei siti istituzionali di propria competenza.

ing. Stefano Fabrizio Riazola



MIT

dg.mot-div5@pec.mit.gov.it
div5.dgmot@mit.gov.it

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica del Kosovo
sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito denominate "Parti",

Vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968;

Al fine di consentire ai titolari di patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità di una delle Parti la possibilità di convertirle in patenti di guida rilasciate dalle competenti Autorità dell'altra Parte, nonché di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali e di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori;

Hanno raggiunto il seguente Accordo:

Articolo 1

1. Ciascuna Parte riconosce su base di reciprocità, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità emesse, secondo la propria normativa interna, dalle competenti Autorità dell'altra Parte, di cui siano titolari soggetti che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
2. Le Parti non riconoscono patenti di guida provvisorie e non possono rilasciare, per conversione, patenti di guida provvisorie.

Articolo 2

Trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare sul territorio dell'altra Parte, la patente di guida precedentemente emessa dalle Autorità competenti di una Parte cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio della Parte in cui risiede il titolare.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo, si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative nazionali delle Parti.

Articolo 4

1. Il titolare della patente di guida emessa dalle competenti Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Per situazioni particolari si intendono i casi in cui le speciali esigenze dei conducenti richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard, ovvero uso di protesi.
2. Il titolare di patente di guida rilasciata in Kosovo può chiedere, alle competenti Autorità italiane, la conversione della sua patente di guida a condizione che, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, sia residente in Italia da meno di sei anni. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.
3. Il titolare di patente di guida rilasciata in Italia può chiedere, alle competenti Autorità kosovare, la conversione della sua patente di guida a condizione che, al momento della presentazione dell'istanza di conversione, sia residente in Kosovo da meno di quattro anni. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.
4. Le Autorità competenti possono richiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per il rilascio della categoria di patente di guida di cui si chiede la conversione ai sensi delle vigenti normative nazionali delle Parti.
5. Per l'applicazione del primo paragrafo del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età minima prevista dalle vigenti normative nazionali di ciascuna Parte per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
6. Per l'applicazione delle limitazioni di guida e delle sanzioni eventualmente previste dalle vigenti normative nazionali delle Parti in relazione alla data di rilascio della patente di guida, si fa riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applicano solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.
2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti è definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle Tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo.
2. Il titolare di patente di guida emessa dalle competenti Autorità delle due Parti può convertire la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco dei Modelli di patenti di guida allegato al presente Accordo.
3. Le Tabelle tecniche di equipollenza, l'elenco dei Modelli di patenti di guida, completo delle immagini dei modelli in esso individuati, costituiscono gli Allegati Tecnici del presente Accordo e ne formano parte integrante.
4. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati possono essere modificati dalle Parti in forma semplificata, attraverso un Accordo tramite Scambio di Note Verbali. I predetti Accordi emendativi entrano in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della Nota Verbale di risposta. La Parte che riceve la Nota Verbale di risposta provvede a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.
5. Le Autorità competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:
 - a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione ed Uffici della Motorizzazione Civile;
 - b) nella Repubblica del Kosovo: il Ministero degli Affari Interni, Agenzia Stato Civile.

Articolo 7

1. Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.
2. Per entrambe le Parti, il ritiro della patente da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente italiana che effettua la conversione può chiedere, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente di guida kosovara e i dati in essa riportati, informazioni alle competenti Autorità della Repubblica del Kosovo, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche kosovare nel proprio territorio.
2. L'Autorità competente kosovara che effettua la conversione di una patente italiana può chiedere, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati, informazioni alle competenti Autorità della Repubblica Italiana, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche italiane nel proprio territorio.

Articolo 9

L'Autorità competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità e ai dati in esso riportati. Tale informazione è trasmessa per il tramite delle rappresentanze diplomatiche.

Articolo 10

1. Le Parti si informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità competenti a cui le rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'articolo 7, nonché le informazioni di cui agli articoli 8 e 9.
2. Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 11

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'Allegato "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti", il quale è parte integrante del presente Accordo e, al pari di esso, è giuridicamente vincolante.
2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa Autorità competente.

Articolo 12

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e kosovara, nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Articolo 13


1. Il presente Accordo, con i relativi Allegati tecnici, entrerà in vigore sessanta (60) giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti interni per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo può essere modificato per iscritto per mutuo consenso. Gli emendamenti al presente Accordo e all'Allegato relativo alla "Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti" entreranno in vigore con le stesse procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno, invece, in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste al quarto paragrafo dell'articolo 6.

3. Il presente Accordo ha una durata di cinque (5) anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno in ogni caso le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo. Qualora le consultazioni non portino al rinnovo dell'Accordo entro il termine stabilito, questo cesserà comunque di produrre i suoi effetti.
4. L'Accordo mediante Scambio di Note Verbali volto ad estendere la validità del presente Accordo entrerà in vigore secondo le stesse procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.
5. L'Accordo può essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti, mediante notifica all'altra Parte della propria intenzione di porvi fine con un preavviso di sei (6) mesi.
6. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta amichevolmente tramite consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
7. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Repubblica del Kosovo.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato questo Accordo.

Fatto a ROMA... il... 10/07/24 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, albanese e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Repubblica del Kosovo



ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla Circolare avente come oggetto: Kosovo. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 10 luglio 2024.

Accordo Italia – Kosovo in vigore dal 29 gennaio 2025

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
AUSTRIA	
BELGIO	
BULGARIA	
CIPRO	
CROAZIA	
DANIMARCA	
ESTONIA	
FINLANDIA	
FRANCIA	
GERMANIA	
GRECIA	
IRLANDA	
ISLANDA	
LETTONIA	
LIECHTENSTEIN	
LITUANIA	
LUSSEMBURGO	
MALTA	
NORVEGIA	
PAESI BASSI	
POLONIA	
PORTOGALLO	
REPUBBLICA Ceca	
REPUBBLICA SLOVACCA	
ROMANIA	
SLOVENIA	
SPAGNA	
SVEZIA	
UNGHERIA	

	31.08.2029
ARGENTINA	
FILIPPINE	
GIAPPONE	
ISRAELE	valido fino al 22.08.2028
KOSOVO	valido fino al 29.01.2030
LIBANO	
MACEDONIA	
MAROCCO	
MOLDOVA	
PRINCIPATO DI MONACO	
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man e Baliato di Jersey)	Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)
REPUBBLICA DI COREA	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	
SERBIA	valido fino al 17.12.2028
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026
TAIWAN	
TUNISIA	
TURCHIA	valido fino al 18.07.2028
UCRAINA	valido fino al 24.01.2027

STATI EXTRACOMUNITARI	
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026
ALGERIA	
ANDORRA	valido fino al

**ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO
ESSERE
CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI**

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari



*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
di cui all'Accordo tra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica del Kosovo
sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l'art. articoli 47 e 51 della Legge n. 06/082 sulla Tutela dei Dati Personali.

Ciascuna "Autorità competente" di una Parte (in seguito Autorità), di cui all'art. 6, lettere a) e b) dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un'Autorità competente dell'altra Parte.

Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

- (a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (b) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- (c) **"dati penali"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- (d) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure penali;
- (e) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (f) **"trasferimento"**: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;
- (g) **"comunicazione ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo dello stesso paese;
- (h) **"trasferimento ulteriore"**: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti;

- "profilazione"**: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
- j) **"violazione di dati personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- (k) **"requisiti di legge applicabili"**: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Autorità, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;
- (l) **"Autorità di controllo"**: l'autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte e incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali¹;
- (m) **"diritti degli Interessati"**:
- i. **"diritto a ricevere informazioni"**: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
 - ii. **"diritto di accesso"**: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
 - iii. **"diritto di rettifica"**: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
 - iv. **"diritto di cancellazione"**: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
 - v. **"diritto di opposizione"**: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - vi. **"diritto di limitazione del trattamento"**: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Autorità non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
 - vii. **"diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate"**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato lo scambio di "dati penali", nonché la "profilazione" degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a procedure automatizzate.

¹ In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Nella Repubblica del Kosovo, secondo la legge n. 06/L-082, l'Agenzia per l'Informazione e la Privacy è un'agenzia indipendente, incaricata di vigilare sull'attuazione della normativa in materia di accesso ai documenti pubblici e di protezione dei dati personali, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in materia di trattamento dei dati personali, nonché garantire l'accesso ai documenti pubblici.

Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano ai titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, che chiedono la conversione della patente rilasciata da una Parte in una patente rilasciata dall'altra Parte. Prima del rilascio di quest'ultima patente, gli interessati possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali, con conseguente annullamento della procedura di conversione.

Per l'accertamento del diritto e l'erogazione del servizio saranno trattati i seguenti dati personali degli interessati:

1. **dati comuni**: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio), dati di contatto (telefono, e-mail), dati relativi alla patente di guida posseduta di cui si chiede la conversione -di seguito patente di guida- (numero, data di conseguimento, di rilascio e di scadenza con riferimento a ciascuna categoria, eventuale presenza di ostativi), modalità di conseguimento della patente di guida (esami o conversione di patente rilasciata da altro Stato con individuazione di tale Stato), eventuali ulteriori dati necessari alla conversione della patente di guida qualora questa presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in essa riportati.
2. **dati particolari**: eventuali prescrizioni relative alla patente di guida anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto di sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, nel rispetto dell'articolo 11 dell'Accordo fornirà agli interessati un'apposita informativa sulle misure che saranno adottate nel proprio ordinamento per garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle clausole del presente allegato, con particolare riferimento a:

(a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;

- (b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
- (c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;
- (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- (e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;
- (f) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria².

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

4. **Sicurezza e riservatezza**

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. **Modalità per l'esercizio dei diritti**

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

- (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
- (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti clausole;
- (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o

² In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è il Giudice ordinario, come previsto dall'art. 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

Nella Repubblica del Kosovo, il Tribunale di base (ovvero il Tribunale ordinario) è competente a gestire le questioni relative alla protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 06/L-082 sulla tutela dei dati personali.

l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa agli Interessati, di cui al punto III.3 sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 *Comunicazione ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 *Trasferimento ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono stati trattati.

8. Tutela amministrativa e giudiziaria

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo indipendente e di ricorrere dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti clausole è assicurata dalle Autorità di controllo delle due Parti.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che

quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione e vigenza delle clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili. Per la modifica delle clausole, si applica la disciplina di cui all'art.13, paragrafo 2
2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste, anche dopo la scadenza dell'Accordo oppure dopo la denuncia dello stesso effettuata ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Viene allegata alla Circolare avente come oggetto: **“Kosovo. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione**, firmato il 10 luglio 2024”.

Questa informativa è resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) per l’applicazione in Italia dell’*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione* (di seguito definito Accordo).

Questa informativa è resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) -Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la motorizzazione (di seguito DGMOT), in favore dei titolari di patente di guida kosovara che richiedano la conversione del titolo posseduto in patente di guida italiana, ai sensi dell’Accordo.

I dati personali raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

1 - Definizioni

Per le finalità di cui all’Accordo, e nei limiti di cui alla circolare suindicata s’intende per:

dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, telefono, indirizzo e-mail), numero della patente di guida posseduta;

dati particolari: eventuali prescrizioni sulla patente di guida, anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

dati penali: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;

dati comuni: dati personali che non sono particolari oppure penali;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

trasferimento: invio di dati personali da un’Autorità di una Parte ad un’Autorità dell’altra Parte;

comunicazione ulteriore: invio di dati personali da un’Autorità ricevente a un terzo dello stesso Paese;

trasferimento ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti;

profilazione: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi ad una persona fisica;

violazione di dati personali: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

requisiti di legge applicabili: il quadro normativo vigente applicabile in Italia, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

Autorità di controllo: l'Autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte e incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali;

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato lo scambio di “**dati penali**”, nonché la “**profilazione**” degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a **procedure automatizzate**.

Nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata sono vietati il **trasferimento**, la **comunicazione ulteriore** ed il **trasferimento ulteriore**, come sopra definiti.

2 - Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole **finalità** connesse all'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera ed all'esecuzione dei relativi adempimenti di legge.

La **base giuridica** del trattamento è costituita da:

- obblighi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della strada” e succ. mod. ed int., ed in particolare articoli 136, 225, co. 1, lett. c) e 226, commi da 10 a 13, e di cui all' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 10 luglio 2024, nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata
- interesse pubblico all'esatto adempimento delle procedure ivi previste, finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale nei due Paesi;
- corretto adempimento degli obblighi che derivano all'Italia dalla sottoscrizione delle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale, nonché dalla sua appartenenza all'Unione Europea;
- autorizzazione del richiedente la conversione, al trattamento dei dati personali.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità su esposte è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari per l'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera, per l'esecuzione dei connessi adempimenti di legge, nonché per il soddisfacimento degli obblighi ed interessi di cui alla base giuridica. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1 comporta conseguentemente l'improcedibilità della richiesta di conversione della patente posseduta.

4 Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5 Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati può essere operato da Società che svolgono per conto del MIT servizi di natura tecnica ed organizzativa, nel rispetto della presente informativa. A tal fine i dati possono essere comunicati alle predette Società.

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del MIT.

6 Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento alle finalità di cui al punto 2 e saranno conservati nel rispetto e con le modalità di cui al citato articolo 226, commi da 10 a 13, del Codice della strada

7 Diritti dell'Interessato

All'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

- i. "diritto a ricevere informazioni": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
- ii. "diritto di accesso": il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
- iii. "diritto di rettifica": diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- iv. "diritto di cancellazione": il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

v. "diritto di opposizione": il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

vi. "diritto di limitazione del trattamento": diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;

viii. "diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate": il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento prima del rilascio della patente convertita, il consenso al trattamento dei dati.

L'Interessato ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso, accessibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

8 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Dipartimento per la mobilità sostenibile, DGMOT, via Caracciolo, 36 - 00157 Roma.

Indirizzi di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) del MIT:

e-mail: rpd@mit.gov.it

pec: rpd@pec.mit.gov.it

Copia della presente informativa è pubblicata unitamente alla circolare suindicata, sul sito istituzionale del MIT.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La _____ sottoscritto/a

(nome) (cognome)

Nato/a il _____ a _____
.....(.....) (sigla dello Stato)

dichiara

di aver preso visione dell'informativa che precede in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure relative all'applicazione **in Italia** dell'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 10 luglio 2024".

di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l'irricevibilità della richiesta di conversione della patente di guida kosovara, come indicato al punto 3 dell'informativa che precede,

☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari e comuni di dati, così come indicati nell'informativa che precede

☐ esprimo il consenso ☐ NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa che precede

Data

Firma del titolare della patente da convertire